

# **Collegio Nazionale dei Maestri di sci**

## **Regolamento**

### **Art. 1 Disposizioni generali**

Il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci è istituito a norma dell'art. 15 della Legge Quadro 08.03.91 n. 81. L'attività del Collegio Nazionale è regolata a norma del presente Regolamento.

Spetta al Direttivo proporre, approvare e modificare lo stesso.

### **Art. 2 Codice Deontologico**

I Maestri di sci iscritti a ciascun Albo professionale sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza conformemente alle norme di deontologia professionale stabilite dal codice approvato dal Direttivo e allegato al presente regolamento quale parte integrante.

### **Art. 3 Organi del Collegio**

Sono organi del Collegio Nazionale:

- a) il Direttivo
- b) il Presidente
- c) il Consiglio di presidenza
- d) i Revisori dei conti

### **Art. 4 Il Direttivo**

Il Direttivo è composto dai Presidenti di tutti i Collegi territoriali (regionali, provinciali e interregionali) nonché da un uguale numero di maestri di sci direttamente eletti dalle assemblee dei Collegi territoriali.

Il Direttivo elegge al suo interno il Presidente.

A nomina avvenuta, il neopresidente ed il Direttivo porranno le candidature degli altri sei membri del Consiglio di presidenza da eleggere sempre nell'ambito dello stesso Direttivo.

Del Consiglio di presidenza non possono far parte più componenti dello stesso Collegio territoriale.

Il Direttivo è convocato periodicamente e comunque almeno quattro volte all'anno con lettera inviata a ciascun membro almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del direttivo sono regolarmente costituite quando sono presenti i 2/3 dei consiglieri, in prima convocazione, e la maggioranza dei componenti in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Le votazioni concernenti la carica del Presidente, vengono fatte a scrutinio segreto vale in proposito la maggioranza prevista per le delibere.

Ogni componente del Direttivo ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

Di ogni riunione viene redatto verbale a cura del segretario e con il benestare del Presidente; tale verbale andrà letto

ed approvato nella seduta successiva, salvo apposita delibera di rinvio del Direttivo.

### **Art. 5 Funzioni del Direttivo**

Al Direttivo spettano le attribuzioni demandate dalla legge nazionale all'art. 16, e precisamente:

- a) elaborare le norme della deontologia professionale;
- b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai Collegi regionali;
- c) coordinare l'attività dei Collegi regionali dei maestri di sci;

- d) definire, in accordo con la Federazione Italiana sport invernali, i criteri per i corsi tecnico didattici e per le prove di esame;
- e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie professionali, in Italia ed all'estero;
- f) collaborare con le autorità statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
- g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del Collegio Nazionale per le attività di sua competenza.

Oltre a queste, spetta al Direttivo:

- h) elaborare ed approvare il regolamento e le eventuali sue variazioni;
- i) approvare il Codice di deontologia professionale;
- l) con il fine di tendere all'uniformità nazionale, può stabilire la divisa nazionale ed il distintivo dei maestri di sci italiani.

## **Art. 6 Il Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio Nazionale; egli può delegare le proprie funzioni al vicepresidente, o in caso di indisponibilità di questo, ad un altro membro del Consiglio di presidenza.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

## **Art.7 Il Consiglio di Presidenza**

Il Consiglio di presidenza è formato dal Presidente del Collegio Nazionale e da altri sei membri eletti dal Direttivo nel suo interno con le modalità di cui all'art. 4; esso, e tutti i membri che ne fanno parte, durano in carica 4 anni, e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di presidenza, i membri sono rieleggibili.

Elegge al suo interno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio di presidenza è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza semplice dei componenti.

Delibera a maggioranza dei componenti e a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Le delibere sono valide per semplice alzata di mano o, su espressa richiesta, per scrutinio segreto.

Di ogni seduta deve essere redatto verbale e le delibere devono essere scritte, salvo che si disponga

espressamente per una forma diversa.

Le delibere devono essere inviate ai presidenti dei Collegi territoriali.

## **Art. 8 Funzioni del Consiglio di Presidenza**

Il Consiglio di presidenza, oltre a quelle ad esso demandate dal Direttivo, per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 16 della Legge Quadro nazionale e riportate all'art. 5 del Regolamento, ha le seguenti attribuzioni:

- a) dare attuazione alle delibere del Direttivo;
- b) provvedere alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini istituzionali;
- c) intervenire su richiesta delle parti per dirimere eventuali controversie fra Collegi territoriali;
- d) nominare commissioni con incarichi specifici formate da membri scelti tra tutti gli iscritti agli Albi territoriali costituiti; ciascuna commissione è presieduta da un membro del Direttivo;
- e) designare rappresentanti presso Enti ed Organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale.

## **Art. 9 Riunioni del Consiglio di Presidenza**

Il Consiglio di presidenza viene convocato dal Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità, e comunque non meno di quattro volte l'anno, con avviso di convocazione da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata.

In casi di particolare urgenza il Consiglio di presidenza può essere convocato telefonicamente o tramite telefax.

Esso è comunque validamente costituito anche in assenza di regolare convocazione qualora siano presenti tutti i componenti.

#### **Art. 10 Funzioni del Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento.

#### **Art. 11 Funzioni del Segretario**

Il Segretario collabora con il Presidente organizzando il funzionamento della segreteria e di quant'altro necessario per l'amministrazione generale, redige inoltre i verbali del Direttivo e Consiglio di presidenza.

#### **Art. 12 Funzioni del Tesoriere**

Il Tesoriere segue la tenuta della contabilità amministrativa, coordina l'attività dei Revisori dei conti convocandoli nei termini previsti dall'art. 15, verifica e controlla gli incassi dei contributi associativi ed esegue i pagamenti autorizzati dal Presidente.

Predisporre il progetto di conto consuntivo da sottoporre ai Revisori dei conti entro il 15 Marzo dell'anno successivo a quello di chiusura.

#### **Art. 13 Revisori dei Conti**

La vigilanza sull'attività contabile e amministrativa del Collegio Nazionale dei maestri di sci italiani è esercitata dai Revisori dei conti.

L'organo dei Revisori dei conti è formato da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Direttivo su proposta motivata del Consiglio di presidenza.

Il Direttivo ed il Consiglio di presidenza sceglieranno fra tutti gli iscritti agli Albi tenuti dai Collegi territoriali, con precedenza nei confronti di chi è in possesso di provata esperienza amministrativa. I Revisori eleggono al loro interno un Presidente e si riuniscono almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta si presenti la necessità.

I Revisori dei conti sono convocati dal Tesoriere; essi restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di presidenza a cui sono stati affiancati.

I Revisori dei conti redigono la relazione di accompagnamento al rendiconto di ciascun anno e la depositano presso la sede legale in tempo utile per essere esaminata dal Consiglio di presidenza ai fini del successivo art. 15.

#### **Art. 14 Decadenza dalle funzioni**

La carica di Consigliere, solo relativamente ai maestri di sci eletti al Direttivo dalle assemblee dei Collegi territoriali di cui al primo comma dell'art. 4 Legge Quadro, decade automaticamente per:

- assenza senza giustificati motivi a tre riunioni consecutive del Direttivo o del Consiglio di presidenza;
- dimissioni;
- revoca per giusta causa o giustificato motivo;
- decesso.

I Presidenti dei Collegi locali decadono automaticamente dalla carica di Consigliere, solo in caso di decadenza dalle funzioni di Presidente del Collegio locale di appartenenza.

#### **Art. 15 Anno finanziario**

L'anno finanziario del Collegio Nazionale inizia con il primo Gennaio di ciascun anno e termina il 31 Dicembre. Il rendiconto della gestione finanziaria deve essere chiuso dal Consiglio di presidenza dopo essere stato verificato e controllato dai Revisori dei conti, entro novanta giorni dal termine dell'anno finanziario per essere presentato all'approvazione del Direttivo entro quattro mesi dal termine precedente.